

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale
e Pianificazione e Gestione Attività Estrattive

N. 13-25217/2002

Oggetto: Rilocazione impianto di trattamento galvanico, comprensivo dell'impianto Nital e di lavaggio, presso l'area industriale FIAT di Rivalta, via 1° maggio 99, attualmente esistenti presso lo stabilimento di Torino Via Nizza 326
Proponente: FiatAvio S.p.A.
Procedura di Verifica ex art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.
Esclusione della fase di valutazione di impatto ambientale

Il Dirigente del Servizio Valutazione impatto ambientale

Premesso che:

- in data 12/11/2001 FiatAvio S.p.A., con sede legale in Torino, Via Nizza 312 P.I. 01661400018, ha presentato domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 14/12/98 n. 40 e s.m.i. -Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione- relativamente alla rilocazione di un impianto di trattamento galvanico, comprensivo dell'impianto Nital e di lavaggio, presso l'area industriale FIAT di Rivalta, via 1° maggio 99, attualmente esistenti presso lo stabilimento di Torino Via Nizza 326;
- il citato progetto è sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 05/12/2001 è stato pubblicato sul BUR l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- in data 15/01/2002 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Ambiente della Provincia di Torino, Via Valeggio 5 - Torino (convocata ai sensi della L. 7/8/1990 n. 241 e s.m.i.).

Rilevato che:

- l'impianto in progetto viene ricollocato nell'area industriale FIAT di Rivalta, negli stabilimenti denominati "Fabbricato Montaggio" e "Fabbricato Nord" attualmente utilizzati da FiatAuto per il montaggio degli autoveicoli e dalla Società T.N.T. per il ricevimento e smistamento di materiali;
- l'impianto ha la finalità primaria di produrre particolari per motori aeronautici, elicotteristici e aerospaziali;
- le attività da trasferire consistono nella costruzione di particolari aeronautici per motori civili e militari quali palette, dischi, ingranaggi, scatole di trasmissione e particolari per l'industria spaziale;
- i cicli di lavorazione previsti consistono in lavorazioni meccaniche, trattamenti superficiali di tipo termico, galvanico e di verniciatura, montaggio prova e collaudo di sottogruppi aeronautici;
- l'intervento viene realizzato all'interno di infrastrutture già esistenti di cui si prevede l'adeguamento con una superficie coperta di 6000 m²;
- l'impianto galvanico prevede i processi di ceratura/deceratura, cromatura/cromatazione, fosfatazione, nichelatura, ossidazione anodica, passivazione dell'acciaio, ramatura/deramatura;
- l'impianto Nital viene utilizzato per il trattamento di metalli mediante immersione di particolari metallici in soluzioni di acido nitrico, cloridrico, solforico e fosforico previo sgrassaggio con percloroetilene. E' costituito da 3 linee con 7 vasche in acciaio rivestite in PVC e dotate di impianto di aspirazione con sistema di abbattimento ad umido;
- vengono previste le attività ausiliarie di magazzino, deposito ammoniaca anidra liquefatta (contenente 2 bomboloni da 400 kg ciascuno), magazzino di ausiliari e prodotti chimici (con superficie di circa 1900 m²), area attrezzata di 1300 m² per il deposito temporaneo dei residui di lavorazione.

Considerato che:

- dal punto di vista della pianificazione territoriale:
 - il progetto non rientra in aree protette;
 - il Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) approvato nel 1999 prevede un vincolo aeroportuale nello spigolo nord-ovest dell'area interessata per la presenza del campo di volo denominato Aeroporto Cerrina; in ogni caso la situazione non cambia in quanto lo stabile è già esistente;
 - il Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) prevede la destinazione dell'area ad attività produttive;
- dal punto di vista ambientale si rileva che:
 - l'inserimento delle attività in un'area già precedentemente utilizzata ai fini produttivi (montaggio autoveicoli) non comporta particolari criticità ambientali aggiuntive, fermo restando il rispetto di tutte le norme ambientali di settore;

- gli elaborati progettuali forniti dimostrano che è stata posta adeguata attenzione nell'installazione delle linee e delle strutture a regola d'arte (vasche dotate di impianto di aspirazione, realizzate a doppia parete, collocate dentro un bacino di contenimento) in modo tale da non creare situazioni di rischio ambientale;
- nell'area circostante, in relazione alle diverse attività già presenti nell'area, l'ARPA è stata più volte chiamata a verificare situazioni di inquinamento acustico lamentate dalla popolazione, per cui è opportuno che l'installazione delle nuove lavorazioni ponga particolare attenzione al controllo complessivo delle emissioni sonore, con riferimento sia alle linee di trattamento superficiale in oggetto, sia alle altre linee di montaggio che verranno localizzate nello stesso edificio;
- l'area di stoccaggio per i rifiuti potrebbe originare emissioni diffuse di sostanze odorigene qualora i rifiuti stessi non venissero conferiti in contenitori chiusi;
- il sistema di abbattimento ad acqua frazionata previsto per il locale di deposito dell'ammoniaca potrebbe subire danneggiamenti se non opportunamente isolato dal punto di vista termico;
- essendo la localizzazione dei nuovi insediamenti previste in area precedentemente occupata da altre attività, occorre verificare lo stato dei suoli e, in particolare, l'assenza di contaminazioni inquinanti;
- sulla base delle dichiarazioni fornite dai proponenti si deduce che l'acqua necessaria al funzionamento dell'impianto dovrebbe provenire dai pozzi della Società Fenice S.p.A. la quale è titolare di domanda di riconoscimento presentata ai sensi del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e della L.R. 30/4/1996 n. 22 e relativa a sette pozzi afferenti allo stabilimento FIAT di Rivalta-Piossasco. Si rammenta che il parere favorevole relativamente a tale prelievo è subordinato alla verifica dello stato di consistenza dei singoli pozzi che si intendono utilizzare, al fine di evitare che gli stessi consentano la comunicazione tra le falde in pressione e la falda freatica.

Ritenuto:

- che le ricadute ambientali determinate dal progetto in argomento possono essere adeguatamente controllate nell'ambito delle specifiche autorizzazioni ambientali cui l'attività è sottoposta;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:
 - dovrà essere effettuata una valutazione di impatto acustico ai sensi della L.R. 52/2000 con riferimento all'intero complesso delle nuove attività che verranno insediate nel fabbricato industriale da parte di FiatAvio;
 - dovrà essere predisposta una campagna di monitoraggio relativa all'inquinamento acustico da condurre a cura del proponente a partire dall'inizio delle attività che dovrà tener conto sia dei ricettori presso le caschine collocate ad ovest dell'impianto che la zona residenziale collocata a nord-est;
 - lo stoccaggio dei residui di lavorazione dovrà avvenire in contenitori chiusi;
 - l'impianto di abbattimento ad acqua frazionata previsto per il locale di deposito dell'ammoniaca liquida dovrà essere isolato termicamente per garantirne la perfetta funzionalità anche con temperature esterne molto rigide;
 - dovranno essere adottate tutte le modalità gestionali atte al migliore utilizzo dell'energia, al massimo recupero dell'acqua e le misure atte a ridurre la probabilità di accadimento degli incidenti;
 - dovrà essere verificata la non necessità di interventi di bonifica ai sensi del D.M. 471/1999;
 - dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari per ridurre ai livelli minimi possibili la concentrazione degli inquinanti emessi in atmosfera;
 - ai fini della realizzazione dell'impianto dovrà essere acquisita l'autorizzazione ex D.P.R. 203/1988 in materia di inquinamento atmosferico; contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione ai sensi del succitato D.P.R. alla Provincia di Torino, all'ARPA competente e al Comune di Rivalta dovrà essere comunicata la dismissione degli impianti presso lo stabilimento di Torino Via Nizza 326 ai soggetti precedentemente indicati, nonché alla Regione Piemonte;
 - sulla base del ciclo produttivo descritto, per le lavorazioni previste sono applicabili in linea di principio la D.G.R. n. 7-9073 del 22/05/1996 "D.P.R. 203/88. Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti di anodizzazione, galvanotecnica e fosfatazione di superfici, nuovi, da modificare o da trasferire" e la D.G.R. n. 307-42232 del 29/12/1994 "D.P.R. 203/88. Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti per la pulizia di superfici, nuovi, da modificare o da trasferire". Tali delibere danno un'indicazione circa le prescrizioni relative all'installazione e all'esercizio dell'impianto ed, in particolare, i limiti da rispettarsi per gli effluenti a camino;
 - ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera, occorrerà in ogni caso fare riferimento, per tutte le fasi di lavorazione e per tutti i punti di emissione individuati, all'iter definito dalla Circolare n. 16/ECO della Regione Piemonte;
 - ai fini di una valutazione complessiva delle emissioni inquinanti in atmosfera prodotte dalle lavorazioni, nonché per agevolare l'iter autorizzativo ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 203/1988, le predette autorizzazioni dovranno essere richieste con un pacchetto unitario, motivando eventuali esclusioni e richieste di autorizzazioni in tempi successivi.

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale

Vista la legge regionale 14/12/1998 n. 40

Visto il D.Lgs. 152/99

Vista la L. 447/95

Vista la L.R. 52/2000

Visto il D.Lgs. 334/99

Visto il D.M. 471/1999

Visto il D.P.R. n. 203/1988

Viste la D.G.R. n. 7-9073 del 22/5/1996 e la D.G.R. n. 307/42232 del 29/12/1994

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. Di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 40 del 14/12/1998, il progetto di rilocalizzazione impianto di trattamento galvanico, comprensivo dell'impianto Nital e di lavaggio, presso l'area industriale FIAT di Rivalta, via 1° maggio 99, attualmente esistenti presso lo stabilimento di Torino Via Nizza 326 presentato da FiatAvio S.p.A., dalla fase di valutazione di impatto ambientale (art. 12 della L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.), subordinatamente alle seguenti condizioni che dovranno essere opportunamente verificate per gli aspetti tecnico-progettuali e gestionali nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto definitivo:
 - dovrà essere effettuata una valutazione di impatto acustico ai sensi della L.R. 52/2000 con riferimento all'intero complesso delle nuove attività che verranno insediate nel fabbricato industriale da parte di FiatAvio;
 - dovrà essere predisposta una campagna di monitoraggio relativa all'inquinamento acustico da condurre a cura del proponente a partire dall'inizio delle attività che dovrà tener conto sia dei ricettori presso le caschine collocate ad ovest dell'impianto che la zona residenziale collocata a nord-est;
 - lo stoccaggio dei residui di lavorazione dovrà avvenire in contenitori chiusi;
 - l'impianto di abbattimento ad acqua frazionata previsto per il locale di deposito dell'ammoniaca liquida dovrà essere isolato termicamente per garantirne la perfetta funzionalità anche con temperature esterne molto rigide;
 - dovranno essere adottate tutte le modalità gestionali atte al migliore utilizzo dell'energia, al massimo recupero dell'acqua e le misure atte a ridurre la probabilità di accadimento degli incidenti;
 - dovrà essere verificata la non necessità di interventi di bonifica ai sensi del D.M. 471/1999;
 - dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari per ridurre ai livelli minimi possibili la concentrazione degli inquinanti emessi in atmosfera;
 - ai fini della realizzazione dell'impianto dovrà essere acquisita l'autorizzazione ex D.P.R. 203/1988 in materia di inquinamento atmosferico; contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione ai sensi del succitato D.P.R. alla Provincia di Torino, all'ARPA competente e al Comune di Rivalta dovrà essere comunicata la dismissione degli impianti presso lo stabilimento di Torino Via Nizza 326 ai soggetti precedentemente indicati, nonché alla Regione Piemonte;
 - sulla base del ciclo produttivo descritto, per le lavorazioni previste sono applicabili in linea di principio la D.G.R. n. 7-9073 del 22/05/1996 "D.P.R. 203/88. Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti di anodizzazione, galvanotecnica e fosfatazione di superfici, nuovi, da modificare o da trasferire" e la D.G.R. n. 307-42232 del 29/12/1994 "D.P.R. 203/88. Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti per la pulizia di superfici, nuovi, da modificare o da trasferire ". Tali delibere danno un'indicazione circa le prescrizioni relative all'installazione e all'esercizio dell'impianto ed, in particolare, i limiti da rispettarsi per gli effluenti a camino;
 - ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera, occorrerà in ogni caso fare riferimento, per tutte le fasi di lavorazione e per tutti i punti di emissione individuati, all'iter definito dalla Circolare n. 16/ECO della Regione Piemonte;
 - ai fini di una valutazione complessiva delle emissioni inquinanti in atmosfera prodotte dalle lavorazioni, nonché per agevolare l'iter autorizzativo ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 203/1988, le predette autorizzazioni dovranno essere richieste con un pacchetto unitario, motivando eventuali esclusioni e richieste di autorizzazioni in tempi successivi.

2. Di dare atto che si è provveduto a dare informazione circa l'assunzione del presente atto all'Assessore competente

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 04/02/2002

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina